

Assicurazione Animali Domestici



**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)**

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Prodotto "PET"

Data di realizzazione: 01/04/2023

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel.02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.

Il patrimonio netto, rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 60,4 milioni di euro, di cui 25,2 milioni di euro relativi al capitale sociale e 35,2 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 21,9 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 9,8 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 46,4 milioni di euro e a 43,1 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è, quindi, pari a 212,3%.
Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

CAPITOLO 1- RIMBORSO SPESE VETERINARIE

la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite di Indennizzo previsto in funzione della forma scelta, per le Spese veterinarie (in base al DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 entrato in vigore il 30/08/2016 con riferimento al supplemento ordinario 38/L alla gazzetta ufficiale allegato 1 tabella a) ex art. 2 comma 1 "Medici Veterinari – prestazioni e relativo valore medio di liquidazione), sostenute e documentate, a seguito di Infortunio, Malattia dell'Animale Assicurato.

L'Assicurazione si intende operante in tutto il mondo ferme le CGA, Massimali, limitazioni e coperture previste in Polizza.

La garanzia opera anche quando l'Animale Assicurato viene affidato a terzi compresi a titolo esemplificativo:

Pet Sitter / Handler / Addestratori / Educatori.

CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato, ed il suo nucleo familiare, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'Animale Assicurato che abbiano come conseguenza:

- a. lesioni personali o morte di persone o di altri animali;
- b. danneggiamento di veicoli in genere così come definito dall' articolo 47 "classificazione dei veicoli" del D.Lgs 285/1992;
- c. danni a cose di proprietà di terzi in conseguenza ad un evento previsto al punto b. nonché in conseguenza di aggressione;

La garanzia opera anche quando l'Animale Assicurato viene affidato a terzi compresi Pet Sitter/Handler/Addestratori/Educatori.

Ai fini della garanzia di responsabilità civile i figli dell'Assicurato minori di 12 (dodici) anni con lui conviventi e le persone esterne al nucleo familiare a cui è stato affidato temporaneamente e gratuitamente l'Animale assicurato sono considerate "terzi" a tutti gli effetti.

La presente estensione di garanzia è prestata con un sottomassimale di € 50.000,00 (eurocinquantamila) e con una franchigia di € 5.000,00 (eurocinquemila) per singolo Sinistro.

sono compresi i danni causati dall'Animale assicurato durante la partecipazione a fiere, mostre e gare. sono compresi i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall'Animale assicurato.

Questa estensione di garanzia viene prestata con un limite per Sinistro/anno di € 50.000,00 (eurocinquantamila)

CAPITOLO 3 - TUTELA LEGALE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito di € 5.000,00 (eurocinquemila) euro per ogni animale da affezione Assicurato e delle condizioni previste in Polizza, il Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- di assistenza in sede stragiudiziale
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte
- di giustizia
- processuali nel procedimento penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale)
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000,00 (euromille);
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila). L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

CAPITOLO 4 – ASSISTENZA

La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti.

PACCHETTO ASSISTENZA CANI E GATTI

a) Ricerca e invio di dog-sitter o cat-sitter

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Malattia o di Infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura, necessiti di un dog/cat-sitter, nei sette giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa si incaricherà di reperire ed inviare un dog/cat-sitter che presterà assistenza all'animale domestico tenendo a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 8(otto) ore per Sinistro. Qualora l'organizzazione del servizio non sia possibile, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il massimale di € 300,00(eurotrecento IVA inclusa) per Sinistro, massimo 2 (due) volte per anno assicurativo. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno due giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

b) Servizio spesa a casa

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad uscire autonomamente a seguito di Infortunio immobilizzante, come valutato da referto medico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna presso la sua abitazione di generi alimentari o di prima necessità per la cura del proprio animale domestico, con il massimo di tre buste per richiesta, massimo una volta a settimana. Rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi a quanto per suo conto acquistato. La prestazione viene fornita per un massimo di 4 (quattro) volte per Sinistro e per un massimo di 3 (tre) volte per anno assicurativo.

c) Custodia animali

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Malattia o di Infortunio che abbia dato luogo a ricovero o gessatura e non esistendo la possibilità di affidare i suoi animali domestici ad un familiare, sia impossibilitato ad accudire i propri animali domestici, la Struttura Organizzativa provvederà a custodirli in idonea struttura tenendo a proprio carico le spese di pensionamento fino ad un Massimale di € 300,00 (eurotrecento IVA inclusa) complessivi per Sinistro e per anno assicurativo. L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la necessità di usufruire della prestazione almeno 2 (due) giorni prima dell'attivazione e inviare alla Struttura Organizzativa il certificato di dimissioni dall'Istituto di Cura.

d) Prenotazione di visita veterinaria

Su richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà a prenotare una visita presso una struttura veterinaria a secondo delle esigenze. Il costo della visita resta a carico dell'Assicurato. La prestazione viene fornita per un massimo di 2 (due) volte per anno assicurativo.

e) Servizio informazioni veterinarie

Il servizio sarà operativo tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro.

La Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana

dell'animale domestico relative ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie
- indirizzi di veterinari reperibili
- formalità relative a vaccinazioni, tatuaggi, microchip, iscrizione all'anagrafe
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento per animali domestici in Italia
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'estero
- negozi di articoli per animali
- consigli sull'alimentazione
- ubicazione di farmacie veterinarie

f) Informazioni per viaggiare in Compagnia del Cane o del Gatto

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa qualora necessitasse informazioni relative a:

- possibilità di viaggiare in Compagnia dell'animale
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in Compagnia dell'animale
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia
- alberghi e strutture pet-friendly
- pensioni per animali
- negozi di articoli per animali

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Non previste



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	in aggiunta a quanto previsto nel DIP
	Capitolo 1 Rimborso Spese veterinarie La Società non risponde per le Spese veterinarie sostenute in conseguenza di: • derivanti dall'utilizzo dell'Animale per attività di Protezione Civile, ricerca, soccorso e attività affini. • dolo delle persone alle quali era stato affidato l'Animale assicurato. • interventi preventivi sull'apparato riproduttore (anche castrazione o sterilizzazione). • spese per la rimozione del tartaro, igiene dentaria. • taglio coda e/o orecchie quand'anche con presentazione di certificato veterinario. • Spese per l'eutanasia dell'Animale • Malattie in genere evitabili con vaccini preventivi fatta esclusione per: Parvovirus se compresa in garanzia. • occupazione militare o, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, • eruzioni vulcaniche, alluvioni, allagamenti, bufere, tempeste. • esami in genere dai quali non si evidenzia una Malattia o un Infortunio • malattie mentali • la cinesiterapia e pratica di medicine c.d. dolci, quali l'osteopatia, l'agopuntura, la mesoterapia Esclusioni aggiuntive specifiche della forma di garanzia "SILVER" • Parto • Dermatiti e Allergie • Neoplasia • Spese funerarie (anche cremazione) dell'animale assicurato • Leishmaniosi e Filaria • Cimurro, Leptosirosi, Parvovirus • Cure dentarie • Nutrizionista Sono inoltre escluse le Spese Veterinarie in assenza di Intervento Chirurgico. Esclusioni aggiuntive specifiche della forma di garanzia "GOLD" • Parto • Dermatiti e Allergie • Neoplasia Recidiva • Nutrizionista Sono inoltre escluse le Spese Veterinarie in assenza di Intervento Chirurgico.
	Capitolo 2 Responsabilità Civile • l'Assicurazione di responsabilità civile di cui all'art 2.1 non opera per i danni: • derivanti da dolo, compresi terzi ai quali sia stato precedentemente affidato l'Animale assicurato; • da impiego dell'Animale in attività proibite dalla legge; • a cose di proprietà o possedute dall'Assicurato e dal suo nucleo familiare a qualsiasi titolo; • ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o del nucleo familiare; • derivanti dall'utilizzo dell'Animale per attività di carattere professionale; • cose di proprietà di terzi
	Capitolo 3 Tutela Legale La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia è esclusa:

	• per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate; • controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei a motore; • materia amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali; • diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni; • controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, custodia o possesso di animali non rientranti tra gli animali di affezione
	Capitolo 4 Assistenza Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni 1. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo c) dolo dell'Assicurato d) suicidio o tentato suicidio e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti f) Malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26°(ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio g) Infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni 2. qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione 3. la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. 4. ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile 5. il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro. 6. l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso. 7. la Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Nello specifico delle prestazioni sopra elencate La Società non è obbligata per: a) spese causate o derivate direttamente o indirettamente da: 1. malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque preesistenti alla data di decorrenza dell'Assicurazione, rilevati o meno all'atto della compilazione del Certificato di Stato di Salute 2. Intervento Chirurgico o ogni altro trattamento terapeutico, che non sia stato eseguito o prescritto da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti 3. malattie comportamentali (o pseudo malattie mentali) in genere; 4. filariosi e leishmaniosi 5. malattie per le quali è possibile l'intervento immunizzante preventivo, in caso di assenza di documentazione comprovante la esatta applicazione dello specifico intervento immunizzante:

	• per i cani: cimurro, epatite virale, leptospirosi, rabbia e parvovirosi (gastroenterite infettiva) • per i gatti: enterite infettiva o panleucopenia felina, l'influenza felina (FVRV, FCV) e rabbia b) prestazioni con finalità estetiche (taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.). Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio c) spese sostenute: • a seguito di Infortunio o Malattia che non siano stati comunicati. • a seguito di Infortunio o Malattia riferibili direttamente o indirettamente a precedenti infortuni o malattie che siano stati già oggetto di Sinistro • per accertamenti diagnostici post-mortem • per qualsiasi altra causa non pertinente l'Infortunio o la Malattia • per castrazione, sterilizzazione e/o esigenze di carattere riproduttivo • per visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento • per trattamenti precauzionali, inclusa la sverminatura • per interventi immunizzanti in genere • per trattamenti antiparassitari esterni • per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali; • per gravidanza o parto spontaneo; • per malattie dei denti e parodontopatie, compresa la detartrasi.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Capitolo 1 Rimborso Spese veterinarie - Forma di garanzia SILVER

- **Limite di Rimborso per annualità assicurativa:** come riportato nell'apposito campo della Scheda di Polizza.
- **Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico:** quando la Malattia o l'Infortunio necessitano di Intervento Chirurgico la Società rimborsa le Spese veterinarie anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 (trenta) giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 (trenta) giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
- **Indennità giornaliera da ricovero (sostitutiva della Rimborso spese Veterinarie):** in caso di inoperatività della prestazione "Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico", la Società riconosce al Contraente, in caso di ricovero con intervento chirurgico reso necessario da Malattia o Infortunio, un'indennità giornaliera pari ad € 50 (euro cinquanta) per ogni giorno di ricovero dell'Animale e per un massimo di 5 (cinque) giorni l'anno.

Capitolo 1 Rimborso Spese veterinarie - Forma di garanzia GOLD

- **Limite di Rimborso per annualità assicurativa:** come riportato nell'apposito campo della Scheda di Polizza.
- **Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico:** quando la Malattia o l'Infortunio necessitano di Intervento Chirurgico la Società rimborsa le Spese veterinarie anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 (trenta) giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 (trenta) giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
- **Indennità giornaliera da ricovero (sostitutiva della Rimborso spese Veterinarie):** in caso di inoperatività della prestazione "Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico", la Società riconosce al Contraente, in caso di ricovero con intervento chirurgico reso necessario da Malattia o Infortunio, un'indennità giornaliera pari ad € 50 (euro cinquanta) per ogni giorno di ricovero dell'Animale e per un massimo di 5 (cinque) giorni l'anno.
- **Diaria per pensione:** La Società rimborserà le spese sostenute e documentate dal Contraente per

i giorni di pensione presso la quale sia stato temporaneamente ricoverato l'Animale assicurato a seguito di infortunio o malattia del suo proprietario, debitamente documentati, e che comportino l'impossibilità di seguire l'Animale assicurato nello svolgimento delle sue funzioni. La garanzia è prestata con un limite di € 10 (dieci) al giorno per un massimo di 15 (quindici) giorni.

- **Spese Funerarie (compresa Cremazione):** la Società rimborserà le spese sostenute e documentate dal Contraente per la cremazione dell'Animale deceduto a seguito di Infortunio o Malattia. La garanzia è prestata con un limite di € 200,00 (euroduecento);
- **Spese di Ricerca in caso di Smarrimento dell'animale:** se l'animale assicurato è stato dichiarato scomparso dalle autorità competenti, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate per le ordinarie ricerche organizzate da organismi di salvataggio, sia civili che militari, o da organismi specializzati, sia pubblici che privati. La garanzia è prestata con un limite di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per annualità assicurativa.
- **Parvovirus:** La Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente, a condizione che l'Animale assicurato abbia obbligatoriamente effettuato la profilassi contro questa Malattia. Il rimborso, entro il limite di € 150,00 (eurocentocinquanta) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.
- **Cure dentarie:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente per cure dentarie conseguenti ad infortunio dell'Animale assicurato. Il rimborso, entro il limite di € 150,00 (centocinquanta) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.
- **Neoplasie:** trattamenti e cure per neoplasia senza Intervento Chirurgico massimo di € 750 (eurosettecentocinquanta) annui.

Capitolo 1 Rimborso Spese veterinarie - Forma di garanzia PLATINUM

- **Limite di Rimborso per annualità assicurativa:** come riportato nell'apposito campo della Scheda di Polizza.
- **Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico:** quando la Malattia o l'Infortunio necessitano di Intervento Chirurgico la Società rimborsa le Spese veterinarie anche per visite, esami, analisi, accertamenti, medicinali e cure, sostenute nei 30 (trenta) giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 60 (sessanta) giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
- **Rimborso spese Veterinarie senza Intervento Chirurgico:** quando l'Infortunio o la Malattia non causano l'Intervento Chirurgico la Società rimborsa le spese per:
 - visite del veterinario, esami, analisi, cure, medicinali somministrati, tutori applicati, accertamenti e ricoveri, sostenute nei 30 (trenta) giorni precedenti e nei 30 (trenta) successivi alla diagnosi della malattia o infortunio;
 - trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, purché conseguenti a frattura trattata con l'applicazione di un tutore, eseguiti nei 15 (quindici) giorni successivi alla sua rimozione.

La Società rimborserà le suddette spese con il limite di una volta per annualità assicurativa per la stessa patologia o Infortunio a meno che si renda necessario un Intervento Chirurgico.

La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 1.000,00 (euromille) per annualità assicurativa;

- **Indennità giornaliera da ricovero (sostitutiva della Rimborso spese Veterinarie):** in caso di inoperatività della prestazione "Rimborso spese Veterinarie con Intervento Chirurgico" o della "Rimborso spese Veterinarie senza Intervento Chirurgico", la Società riconosce al Contraente, in caso di ricovero reso necessario da Malattia o Infortunio, un'indennità giornaliera pari ad € 50 (euro cinquanta) per ogni giorno di ricovero dell'Animale e per un massimo di 5 (cinque) giorni l'anno.
- **Diaria per pensione:** La Società rimborserà le spese sostenute e documentate dal Contraente per i giorni di pensione presso la quale sia stato temporaneamente ricoverato l'Animale assicurato a seguito di infortunio o malattia del suo proprietario, debitamente documentati, e che comportino l'impossibilità di seguire l'Animale assicurato nello svolgimento delle sue funzioni. La garanzia è prestata con un limite di € 10 (dieci) al giorno per un massimo di 15 (quindici) giorni;
- **Spese Funerarie (compresa Cremazione):** la Società rimborserà le Spese sostenute e documentate dal Contraente per la cremazione dell'Animale deceduto a seguito di Infortunio o Malattia. La garanzia è prestata con un limite di € 200,00 (euroduecento);
- **Spese di Ricerca in caso di Smarrimento dell'animale:** se l'animale assicurato è stato dichiarato scomparso dalle autorità competenti, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate per le ordinarie ricerche organizzate da organismi di salvataggio, sia civili che militari, o da organismi specializzati, sia pubblici che privati. La garanzia è prestata con un limite di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per annualità assicurativa.

- **Parvovirus:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente, a condizione che l'Animale assicurato abbia obbligatoriamente effettuato la profilassi contro questa Malattia. Il rimborso, entro il limite di € 300,00 (eurotrecento) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.
- **Cure dentarie:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente per cure dentarie conseguenti ad Infortunio dell'Animale assicurato. Il rimborso, entro il limite di € 300,00 (eurotrecento) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.
- **Parto:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente per effettuare il parto cesareo legato a complicanze o Rischio morte dell'Animale assicurato con esclusione delle razze Brachicefaliche e i Chihuahua. Il rimborso, entro il limite di € 500,00 (eurocinquecento) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa;
- **Dermatiti e Allergie:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente, legate a Malattia della cute dell'Animale Assicurato. Il rimborso, entro il limite di € 300,00 (eurotrecento) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.
- **Nutrizionista:** la Società rimborserà le Spese veterinarie sostenute e documentate dal Contraente per effettuare una visita specialistica che attesti le problematiche inerenti l'alimentazione dell'Animale assicurato. La garanzia comprende le spese per la stesura della dieta ed eventuali ulteriori visite di controllo. Il rimborso, entro il limite di € 150,00 (eurocentocinquanta) avverrà una sola volta durante tutto il periodo di validità della copertura assicurativa, compresi i rinnovi.
- **Neoplasie:** trattamenti e cure per neoplasia senza Intervento Chirurgico massimo di € 750 (eurosettecentocinquanta) annui.

Capitolo 2 Responsabilità Civile

- ai fini della garanzia di Responsabilità Civile non sono considerati terzi: il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori ed i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo.
- La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto o nei tre mesi successivi, relative a eventi accaduti durante il periodo di validità del Contratto. Ai fini della validità della garanzia l'Assicurato dichiara espressamente di non aver ricevuto, alla data della stipula del Contratto, alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente che indirettamente, di situazioni o fatti che possono determinare richieste di risarcimento sulla base del presente Contratto.
- la garanzia Responsabilità Civile di cui al punto 2.1, nel limite del Massimale indicato, è operante per il mondo intero.

Capitolo 3 Tutela Legale

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimento penale
- nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è attivo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Il Sinistro si intende insorto quando:

- a) si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali;
- b) è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell'Assicurato, nei restanti casi.

Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più violazioni successiva della stessa natura, il Sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di stipulazione del Contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90(novanta) giorni dalla stipulazione del Contratto, nel caso di vertenze contrattuali.

Si precisa che:

- se il Contratto è emesso, con continuità di copertura, in sostituzione di analogo Contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi Rischi la garanzia opera per i Sinistri

che insorgono dalle ore 24.00(ventiquattro) del giorno di stipulazione del nuovo Contratto, purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90(novanta) giorni;

- la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 cod. proc. pen.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 Codice di Procedura Penale).
- la garanzia non ha luogo per i Sinistri che insorgano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del Contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza fra più Persone Assicurate nell'ambito dello stesso Contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

Capitolo 4 Assistenza

L'Assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

(con riferimento al Capitolo 1 Rimborsare Spese Veterinarie)

Il Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta e successivamente dovranno essere forniti alla Società i seguenti documenti a secondo della garanzia colpita:

- copia della relazione veterinaria, delle certificazioni e della documentazione in genere attinenti il Sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate. In caso di Malattia il certificato veterinario dovrà indicare la patologia riscontrata;
- ulteriori certificati medici, prescrizioni e documentazione attestante l'eventuale decorso delle lesioni o della Malattia;

Il Contraente dovrà inoltre consentire alla Società le eventuali indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

(con riferimento al Capitolo 2 Responsabilità Civile)

L'Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata mediante comunicazione scritta. L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro ed ogni altro elemento utile alla difesa. Se la Società lo richiede deve adoperarsi per una composizione amichevole ed in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità.

(con riferimento al Capitolo 3 Tutela legale)

Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al numero 02-81480068; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. **DENUNCIA SCRITTA**: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
 - per posta elettronica a: sinistri@das.it
 - per posta ordinaria a: D.A.S. Spa, Via E. Fermi 9/B, 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto

	• generalità e recapiti della controparte • copia della corrispondenza intercorsa • copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc. • copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo. L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000 (eurotre mila). Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con DAS. (con riferimento al Capitolo 4 Assistenza) Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro, di tutti gli assicurati che chiameranno al seguente numero dall'Italia: Numero Verde 800.327.605 – Fisso 02.241.283.91 In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: - Il tipo di assistenza di cui necessita - Nome e Cognome - Indirizzo del luogo in cui si trova - Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza. La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Contraente / Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre Imprese ASSISTENZA IMA ASSISTANCE (se compresa in polizza) Numero verde: 800 327605 - (Dall'estero +39 02 24128391) Orari: H24 Mail: controllo.operativo@imaitalia.it (richieste di rimborso spese mediche) tl.das@imaitalia.it (informazioni sui dossier e reclami) ASSISTENZA LEGALE DAS (se compresa in polizza) Numero: +39 02 81480068 Orari: Lun-Gio: dalle 8 alle 18 Mail: sinistri@das.it Posta Ordinaria: D.A.S. Spa, Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona

	Prescrizione: Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile: - il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; - i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; - nell'Assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	La Società liquiderà gli Indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al Sinistro, compiendo gli accertamenti del caso. La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati e avuta notizia della loro accettazione la Società provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il pagamento del premio, con la periodicità prevista dal presente contratto, può essere effettuato, salvo il caso di frazionamento mensile, dal Contraente tramite: • assegni bancari, postali o circolari intestati all'Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure alla Società; Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine. • ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure la Società • denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. In caso di frazionamento mensile, il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente esclusivamente tramite i seguenti strumenti di pagamento ad esso intestati: • carta di credito o Paypal: per la prima rata e quelle successive;
Rimborso	In caso di recesso per sinistro l'Assicurato ha il diritto di avere il rimborso del premio pagato e non goduto relativo al tempo intercorrente tra la data di annullamento e la scadenza dell'ultima rata pagata. Il premio rimborsato sarà conteggiato al netto delle imposte governative

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione ha durata di 1 (uno) anno, pertanto ove la legge o il Contratto facciano riferimento al "periodo di Assicurazione" suddetto periodo deve intendersi coincidente ad un'annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione scritta almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno è prorogata per 1 (uno) altro anno e così – di volta in volta – per gli anni successivi al secondo. Se nella Polizza stipulata è stata prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta.
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo della Società, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell'art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
Risoluzione	L'Assicurato può recedere dal Contratto ad ogni scadenza annuale previo invio di regolare disdetta oppure in seguito a sinistro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto PET è indirizzato a tutti i possessori di cani e gatti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: 19,5 % del premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata a: Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, Servizio Reclami, Via Valtorta 48, 20127 Milano • tramite mail all'indirizzo: reclami@bene.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è: Ufficio Gestione Reclami. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di un Intermediario, suoi collaboratori e dipendenti.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Mediazione obbligatoria: l'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.